Decreto Dirigenziale n. 31 del 10/02/2017

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGG.TI CE. 852-853/04 - ALLEGATO III - SEZ. 0 E VIII - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA E DELL'APPROVAL NUMBER CE IT N0R50 - IMPRESA GLOBAL FISH NAPOLI S.R.L. - STABILIMENTO SITO IN NAPOLI, VIA TRACCIA A POGGIOREALE, N. 609

IL DIRIGENTE

PREMESSO
che allo stabilimento di cui all'oggetto è già stato attribuito l'approval number CE IT N0R50 attestante il riconoscimento ai sensi del Reg CE 853/04 giusto DD.DD. n. 211/SAN/STAP-NA del 13.7.2011 e n. 163 del 19.12.2013;

PRESO ATTO
della comunicazione del Servizio Veterinario dell'Asl Napoli 1 Centro, prot. 1322 del 27.12.2016, acquisita al prot. della Regione Campania al n. 843388 del 29.12.2016, con la quale, ai sensi della DGRC 318/15, viene richiesta la sospensione delle attività e dell'approval number CE IT N0R50 assegnato allo stabilimento in oggetto in quanto a seguito del controllo ufficiale svolto nell'ultimo biennio presso lo stabilimento de quo, è stato accertato che, nel predetto arco temporale, non è stata svolta attività produttiva;

DATO ATTO della ns. nota, prot. n. 74944 del 2.2.2017, inviata tramite pec all'ASL territorialmente competente ed al rappresentante legale della Società interessata, di comunicazione avvio di procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. L. 241/90 e ss.mm.ii. per la sospensione dell'attività produttiva e dell'approval number CE IT N0R50, rendendo noto, trascorsi 10 gg. dalla data di ricevimento della stessa, il procedimento di adozione del provvedimento di sospensione;

CONSIDERATO
- che sono trascorsi oltre 10 gg. dalla data di invio della comunicazione di Avvio di procedimento;
– che non sono state presentate memorie scritte, documenti e osservazioni e che la parte interessata e/o i controinteressati non hanno chiesto di essere uditi in contraddittorio;

RITENUTO
Che per quanto sopra si debba procedere all'emissione del presente decreto per la sospensione delle attività del citato stabilimento per la durata massima di 2 (due) anni, a far data dalla notifica del presente provvedimento, così come stabilito nella D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, superato detto periodo l'ASL territorialmente competente avvia il procedimento di ritiro del riconoscimento per la linea d'attività sospesa o per tutto lo stabilimento nel caso la sospensione sia stata totale, secondo le modalità della L. 241/90 per quanto riguarda gli avvii di procedimento;

VISTI
l'art. 4 del reg. CE 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
il Reg. CE 852/2004;
il REG. CE 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
il T.U.A. 152/2006;
il D. Lgs.vo 128/2010;
l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";

la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;

il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;
la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione generale n. 10;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di disporre la sospensione temporanea delle attività produttive nonché dell'approval Number N0R50, a suo tempo riconosciuti, ai sensi del Reg. 853/04 – All. III, all'Impianto condotto dalla Soc. Global Fish Napoli s.r.l. - sito in Napoli, Via Traccia a Poggioreale, n. 609, per la durata massima di 2 (due) anni, a far data dalla notifica del presente provvedimento, così come stabilito nella D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, superato detto periodo l'ASL territorialmente competente avvia il procedimento di ritiro del riconoscimento per la linea d'attività sospesa o per tutto lo stabilimento nel caso la sospensione sia stata totale, secondo le modalità della L. 241/90 per quanto riguarda gli avvii di procedimento;

2. Di evidenziare che, avverso il provvedimento di sospensione adottato, la citata Impresa può proporre ricorso al TAR nonché agli Organi Amministrativi competenti entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

3. Il presente provvedimento viene inviato alla Segreteria di Giunta Regionale, nonché, per opportuna conoscenza, al SUAP ed all'ASL territorialmente competenti e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli